Fondo Pensioni
per il Personale della
Banca Commerciale Italiana

ENTE MORALE

Milano, 6 ottobre 1975

Circolare n° 96

- Alla DIREZIONE CENTRALE
- Alle DIREZIONI DELLE FILIALI DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA
- Ai NOSTRI PARTECIPANTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO ED IN PENSIONE

In relazione anche agli studi in corso per l'esame dei problemi connessi ad eventuali modifiche da introdurre nell'attuale sistema di previdenza aziendale ed allo scopo di corrispondere a richieste che da più parti e ricorrentemente ci vengono rivolte per ottenere precisazioni e chiarimenti su questioni concernenti il Fondo Pensioni, la sua gestione e le sue finalità, abbiamo predisposto l'acclusa "nota" impostata secondo il criterio della "domanda/risposta", ritenendo che questo seppure non organico modo di esporre sia in definitiva il più adatto per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

Naturalmente non pensiamo di aver così esaurito l'intera gamma dei quesiti formulabili e, appunto perciò, ci proponiamo anche di raccogliere, sullo spunto di questa "nota" informativa, idee e suggerimenti atti ad agevolare la soluzione dei problemi che ci occupano.

Cordiali saluti.

FONDO PENSIONI
PER IL PERSONALE DELLA
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Il Presidente

Allegato

## 1 - COS'E' IL FONDO PENSIONI: UNA SOCIETÀ, UN ENTE?

Il Fondo Pensioni non è una società.

Sarebbe tale se svolgesse un'attività commerciale o industriale e perseguisse **fini di lucro.**

E' invece un ENTE MORALE, vale a dire un organismo fornito di personalità giuridica che non ha scopi di lucro ma persegue scopi di previdenza in favore dei suoi iscritti.

Sono tali esclusivamente i dipendenti della Banca Commerciale Italiana, indipendentemente dalla categoria cui appartengono e dal grado.

La struttura, le finalità del Fondo, le modalità della sua gestione, i suoi organi sono fissati dallo Statuto.

Ogni modifica statutaria viene decisa dal Consiglio di Amministrazione, ma la delibera di questo organo non è sufficiente.

E' necessaria infatti la relativa approvazione da parte del Capo dello Stato con apposito decreto emanato su proposta del Ministro del Lavoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

Il Fondo insomma è un organismo che per le sue caratteristiche e per le finalità che persegue è soggetto ad una peculiare disciplina, ben lontana da quella riguardante enti con scopi di lucro.

## 2 - CHI FA PARTE DEL FONDO; DA CHI E' AMMINISTRATO E CONTROLLATO?

Anche se la Banca Commerciale Italiana ne ha favorito la costituzione ed interviene con erogazioni e con accollo di diversi oneri, il Fondo Pensioni è un organismo assolutamente autonomo dalla Banca e da essa si distingue quindi giuridicamente e sostanzialmente.

In altre parole la Banca — che pur segue le vicende del Fondo proprio perchè esso attua una forma di previdenza a favore dei dipendenti COMIT — **non fa parte del Fondo.**

Ne fanno parte invece — come si diceva al punto 1 — esclusivamente i dipendenti della Banca, e precisamente quelli in servizio e quelli in « quiescenza ».

L'iscrizione al Fondo come « Partecipanti » avviene per coloro che man mano vengono assunti dalla Banca AUTOMATICAMENTE, in forza del contratto di lavoro stipulato con la Banca Commerciale Italiana.

Il dipendente (salvo che interrompa prima di un certo numero di anni il suo rapporto con la COMIT) rimarrà iscritto al Fondo **tutta la vita**, e precisamente:

— **dalla data di assunzione in servizio sino all'epoca del suo collocamento a riposo** come « Partecipante attivo ».

  In questa fase egli verserà al Fondo i « contributi » e concorrerà quindi a costituire la « base » della sua pensione;

— **dalla data di collocamento a riposo in avanti**, come « Partecipante avente diritto a pensione diretta ».

  In questa fase egli fruirà della pensione del Fondo, in forza dei contributi versati quando era « in servizio ».

I Partecipanti sono i beneficiari esclusivi dell'attività del Fondo e, in quanto tali, i protagonisti della sua « vita », delle sue vicende.

Sono loro che, attraverso le persone che provvedono ad eleggere, amministrano il Fondo e ne controllano la gestione.

Più precisamente, attraverso le persone che compongono:

— il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (di cui 5 su 7 elette dai « Partecipanti ») il Fondo viene amministrato nel rigoroso rispetto delle norme statutarie;

— il **COLLEGIO DEI SINDACI** (di cui 2 su 3 elette dai « Partecipanti ») viene controllata l'amministrazione ed accertata la regolare tenuta della contabilità.

Il Fondo Pensioni, inoltre, data la sua caratteristica, è soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

---

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, come abbiamo visto, è composto di 7 membri che svolgono le loro mansioni **gratuitamente**.

I membri eletti dai Partecipanti (con le modalità dettagliatamente previste dagli artt. 6 e seguente dello Statuto) costituiscono la MAGGIORANZA IN SENO AL CONSIGLIO, del quale fanno parte 2 membri designati dalla Banca Commerciale Italiana.

La presenza della Banca nel Consiglio attraverso questi due membri assicura la continuità della gestione nel possibile mutare delle persone che, di volta in volta, vengono elette Consiglieri dai Partecipanti.

Attraverso questi due membri, inoltre, la Banca viene direttamente sensibilizzata sulle esigenze e sugli oneri del Fondo, parte dei quali sono sostenuti direttamente dalla Banca medesima.

Ma su ciò rinviamo al punto 19.

**3 - PERCHE' I PARTECIPANTI NON SONO CHIAMATI AD IMPORTANTI DECISIONI (ES. APPROVAZIONE DEL BILANCIO) E CI SI AFFIDA SOLTANTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE?**

Lo Statuto del Fondo in effetti affida al Consiglio di Amministrazione importanti decisioni.

E' il Consiglio che decide sugli investimenti, che approva i rendiconti, che ritocca le disposizioni statutarie quando, ad esempio, vengono migliorate le prestazioni del Fondo.

Se infatti si dovesse richiedere l'intervento di TUTTI GLI ISCRITTI e di TUTTI I PENSIONATI per ogni vicenda o necessità, il Fondo potrebbe venire paralizzato.

Si pensi alle formalità delle convocazioni, alle difficoltà per tutti i partecipanti attivi o a riposo a raggiungere la sede delle votazioni, ecc.

Il Fondo invece ha necessità di agire con snellezza e di prendere all'occorrenza decisioni rapide, anche se oculate.

Perciò lo Statuto attribuisce una vasta gamma di delicate operazioni al Consiglio di Amministrazione.

Sta ai Partecipanti designare nel Consiglio « uomini » di provata competenza ed equilibrio.

Ciò che comunque legittima le norme statutarie in discorso è la **tutela governativa.**

Mentre una decisione adottata, ad esempio, da una società non ha altri controlli che quelli dei suoi organi interni, nel Fondo opera la tutela del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Ogni bilancio, infatti, viene trasmesso al Ministero. Così, se viene deciso un ritocco statutario, occorre — come abbiamo visto al punto 1 — che il Ministero proponga (udito il parere del Consiglio di Stato) al Capo dello Stato l'approvazione del ritocco stesso.

## 4 - QUALI SONO LE FINALITÀ DEL FONDO PENSIONI?

Come indicato nell'art. 2 dello Statuto il Fondo ha lo scopo di corrispondere:

— **« una pensione diretta a favore dei Partecipanti »**, consistente, a seconda, nella pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità o nella pensione privilegiata di invalidità;

— **« una pensione di riversibilità agli aventi diritto in caso di morte del partecipante attivo o pensionato »**. Sono aventi diritto nell'ordine: il coniuge ed i figli, oppure i genitori, oppure i fratelli e le sorelle.

Per fruire della pensione è necessario però possedere i requisiti di cui ai prospetti che seguono.

**REQUISITI PER OTTENERE LA PENSIONE DIRETTA**

| Specie | Età: anni | Anzianità di appartenenza e di contribuzione al Fondo: anni | Altri requisiti |
|---|---|---|---|
| Pensione di vecchiaia | 60 uomini<br>55 donne | 15 | — |
| Pensione di anzianità | — | 35<br>15 | —<br>deve fruire di pensione di anzianità INPS per aver maturato 35 anni di contribuzione obbligatoria |
| Pensione di invalidità | — | 5 | deve essere stato riconosciuto invalido ed aver ottenuto la relativa pensione INPS |
| Pensione privilegiata di invalidità | — | 1 | deve essere stato riconosciuto invalido **per motivi di servizio** ed aver ottenuto la pensione privilegiata INPS |

La pensione di riversibilità spetta:

— **ai superstiti di partecipante attivo** quando sussistono almeno i requisiti di anzianità e di contribuzione al Fondo necessari per ottenere la pensione di invalidità;

— **ai superstiti di pensionato** in tutti i casi se il pensionato ha contratto matrimonio prima del compimento del 72° anno di età. In caso contrario la **vedova** ha diritto al trattamento di riversibilità solo se il matrimonio è durato almeno due anni.

## 5 - QUALI CONTRIBUTI VERSANO AL FONDO I PARTECIPANTI?

Abbiamo visto che lo scopo del Fondo è quello di corrispondere una pensione.

Questa pensione è **distinta** rispetto a quella erogata dall'INPS ai dipendenti della Banca.

La pensione INPS, infatti, è quella « di legge », a fronte della quale vengono versati all'INPS appositi contributi, e cioè i c.d. « contributi obbligatori », parte dei quali sono a carico del datore di lavoro e parte a carico del dipendente.

I contributi obbligatori che per legge sono a carico del lavoratore sono attualmente del 6,8% delle retribuzioni e saliranno al 7,15% a partire dal 1°-1-1976.

I contributi che ogni dipendente versa al Fondo per ottenere da questo la pensione (la c.d. « seconda pensione ») sono del 7,75% (misura fissata con referendum tra gli iscritti in data 16-11-1966).

Senonchè, in base agli accordi a suo tempo intercorsi con la Banca Commerciale Italiana, questa TIENE A PROPRIO CARICO I CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS CHE COMPETEREBBERO INVECE AI DIPENDENTI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI.

In conclusione:

> ogni dipendente sostiene il SOLO ONERE DEI CONTRIBUTI AL FONDO PENSIONI pari al 7,75% delle retribuzioni ed ha diritto a **DUE PENSIONI:** alla pensione INPS ed a quella del Fondo.

## 6 - SE NON CI FOSSE IL FONDO PENSIONI I DIPENDENTI RISPARMIEREBBERO?

La *Banca Commerciale Italiana si è accollata* il peso dei contributi obbligatori INPS di pertinenza dei dipendenti **nel presupposto contrattuale che questi ultimi risultino iscritti al Fondo Pensioni.**

Se pertanto, in via di ipotesi, il Fondo non esistesse o venisse eliminato **i dipendenti sarebbero tenuti — e loro soltanto — a sostenere l'onere dei contributi obbligatori INPS.**

E poichè tali contributi ascendono **al 6,80%** delle retribuzioni (7,15% dal 1°-1-1976) mentre i contributi del Fondo sono del 7,75% si ricava che

> **IL DIPENDENTE** — se non ci fosse il Fondo — **RISPARMIEREBBE LO 0,95%** (0,60 dal 1°-1-1976) **DEGLI STIPENDI.**

Ma il risparmio sarebbe solo apparente.

Infatti il dipendente risparmierebbe sì lo 0,95% (che si ridurrà allo 0,60 dal 1°-1-1976) **MA AVREBBE DIRITTO ALLA SOLA PENSIONE INPS.**

Da quanto precede si può enunciare il seguente ovvio principio:

> ogni dipendente della Banca Commerciale, per il fatto di essere iscritto al Fondo Pensioni, **ha la possibilità di ottenere una seconda pensione con un costo del solo 0,95% (0,60 dal 1°-1-1976) della sua retribuzione.**

## 7 - QUAL'E' LA MISURA DELLA PENSIONE EROGATA DAL FONDO?

*Lo Statuto del Fondo stabilisce la misura* delle pensioni dirette e di quelle di « riversibilità » (articoli 20 e 21).

La pensione viene calcolata nel seguente modo:

— 16,50% della somma delle prime cinque annualità di contribuzione al Fondo, più

— 10,60% della somma degli ulteriori contributi versati.

Le percentuali di cui sopra si applicano all'ammontare dei contributi versati da ciascun Partecipante a partire dal 1° gennaio 1955, aumentati dei seguenti « contributi figurativi » [1]:

1) 24% dei contributi versati dal 1°-1-1955 al 31 dicembre 1966;

2) differenza tra il 7,75% degli stipendi ed i contributi effettivamente versati nel periodo intercorrente tra il 1°-1-1967 ed il 31-12-1970.

La pensione così ottenuta deve essere maggiorata:

— di 1/12 del suo ammontare annuo, da corrispondersi a Natale;

— di 2/12 del suo ammontare annuo, da corrispondersi a marzo (se pensione di vecchiaia) o ad aprile (se pensione di invalidità o di riversibilità).

Poichè il calcolo della pensione è subordinato a diverse variabili quali la misura dei contributi versati (ovviamente condizionata dall'andamento di carriera), l'anzianità ed il riconoscimento dei contributi figurativi, non è evidentemente possibile predisporre delle tabelle valide per la generalità dei casi che ne indichino l'ammontare in relazione all'anzianità ed al grado raggiunti al pensionamento.

Si può tuttavia dare una « chiave » per il calcolo approssimativo della pensione stessa il cui ammontare può attualmente oscillare entro le percentuali dell'**ultimo stipendio** di seguito indicate:

| anzianità anni | |
|---|---|
| 20 | 7,5 — 8,5% |
| 25 | 8,0 — 9,0% |
| 30 | 8,5 — 9,5% |
| 35 | 9,0 — 10,0% |

Per anzianità minori di 20 anni è più difficile stabilire tali percentuali (che comunque non possono risultare inferiori a quelle relative a tale anzianità) perchè le stesse sono condizionate dalla durata del periodo di contribuzione figurativa riconosciuto.

[1] Nel caso di pensionamento di invalidità o di riversibilità con anzianità inferiori al 20 anni viene attribuito un ulteriore periodo di « contribuzione figurativa », commisurata al 7,75% dell'ultima retribuzione annua percepita, tale da:

— elevare a 15 anni le anzianità effettive inferiori a 10 anni;

— aumentare di 5 anni quelle comprese fra 10 e 15 anni;

— elevare a 20 anni quelle non inferiori a 15 anni.

**8 - IN BASE A QUALI CRITERI VIENE FISSATA LA PENSIONE DEL FONDO? QUAL'E' IL SISTEMA CUI SI ISPIRA IL FONDO: QUELLO DELLA CAPITALIZZAZIONE OVVERO DELLA RIPARTIZIONE?**

La misura della pensione è la risultante di complessi calcoli attuariali.

Ogni decisione in proposito è subordinata a precise regole matematiche ed a studi che, partendo dalla valutazione del patrimonio del Fondo e dall'ammontare dei contributi dei Partecipanti, indicano l'entità delle pensioni che il Fondo può impegnarsi a pagare.

Se le pensioni — **che costituiscono le passività presenti e future del Fondo** — non venissero scientificamente calcolate e subissero indiscriminati aumenti, il Fondo si potrebbe trovare nella condizione di avere PIU' PASSIVO CHE ATTIVO e... non essere in grado quindi di adempiere gli impegni assunti verso i partecipanti.

Salvo quanto diremo più avanti in dettaglio, qui anticipiamo che il Fondo segue fondamentalmente il sistema della **CAPITALIZZAZIONE.**

In base a tale sistema il Fondo opera in modo che possa verificarsi il pareggio fra:

— **le attività,** rappresentate dal patrimonio (accumulato con i contributi versati dai Partecipanti e con le elargizioni della Banca) e dall'ammontare dei contributi futuri del Personale della Banca;

— **le passività,** rappresentate dagli impegni del Fondo per il pagamento delle pensioni maturate e di quelle future.

Se in ipotesi, in questa situazione di equilibrio, si aumentassero indiscriminatamente le pensioni attingendo ai contributi versati man mano dai partecipanti si determinerebbe questa conseguenza:

a) **per effetto dell'aumento delle pensioni,** si creerebbe un aumento notevole degli impegni (per pensioni presenti e future) del Fondo. Si determinerebbe insomma un incremento delle PASSIVITA';

b) **per effetto dell'utilizzazione dei contributi (man mano riscossi) per fronteggiare gli immediati aumenti** (c.d. « ripartizione » dei contributi) si ridurrebbero le ATTIVITA'

portando ad una situazione deficitaria, ossia ad uno sbilancio fra PASSIVITA' ed ATTIVITA' che si aggraverebbe sempre più con il tempo e che potrebbe venire sanato soltanto attraverso UN AUMENTO DEI CONTRIBUTI.

**9 - POSTO CHE LE PENSIONI INPS RAGGIUNGERANNO CON L'ANDAR DEL TEMPO L'80% DELL'ULTIMO STIPENDIO, CHE CALCOLI HA FATTO IL FONDO PER EVITARE CHE, SOMMANDO LA PENSIONE INPS A QUELLA DEL FONDO STESSO, SI ARRIVI A PERCEPIRE UNA PENSIONE COMPLESSIVA SUPERIORE AL 100% DELL'ULTIMO STIPENDIO?**

Il Fondo non ha fatto nè deve fare alcun calcolo del genere.

Il Fondo dà ai dipendenti della Banca Commerciale Italiana rispetto all'INPS una pensione aggiuntiva che è frutto del sacrificio contributivo dei singoli; non vi è quindi interdipendenza tra l'una e l'altra pensione, alla stessa stregua di come succederebbe se ciascun dipendente, anzichè partecipare al Fondo Pensioni, stipulasse una propria polizza di assicurazione per la invalidità e la vecchiaia.

E' da notare tuttavia che il fenomeno richiamato nella domanda non può verificarsi in alcun caso perchè, come abbiamo visto, le pensioni del Fondo possono raggiungere come massimo il 10% DELL'ULTIMO STIPENDIO.

Occorre inoltre tener presente che la pensione che erogherà l'INPS NON PUO' RAGGIUNGERE, in realtà, l'80% DELL'ULTIMO STIPENDIO.

Vediamo perchè.

La pensione INPS va calcolata sulla **MEDIA** DELLE RETRIBUZIONI DELL'ULTIMO TRIENNIO DI SERVIZIO.

Orbene, in regime di retribuzioni crescenti da un anno all'altro, la MEDIA COME SOPRA OTTENUTA E' INFERIORE ALL'ULTIMO STIPENDIO.

Ciò significa che la percentuale effettiva, rapportata all'ultimo stipendio, è in effetti INFERIORE ALL'80%.

Per maggior chiarezza valga il seguente esempio:

— supposto che gli stipendi relativi all'ultimo triennio di servizio risultino di 5, 6 e 7 milioni (media 6 milioni), la pensione obbligatoria (dopo 40 anni di iscrizione all'INPS) sarà di: Lit. 6.000.000 X 0,80 = Lit. 4.800.000 importo quest'ultimo che rappresenta il **69% circa dell'ultimo stipendio.**

La percentuale viene poi ulteriormente abbassata per i partecipanti a retribuzione più elevata perchè ai fini del calcolo della pensione obbligatoria (ma non anche del versamento dei contributi) esiste un TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE per effetto di che tale pensione non può superare attualmente l'importo di Lit. 7.832.000 annue (Lit. 10.080.000 annue dal 1°-1-1976).

E qui sarà bene ricordare che, per il calcolo della pensione del Fondo, non esiste invece alcuna limitazione di tal genere poichè tale pensione è determinata sulla base dell'**intera** contribuzione versata e quindi anche di quella eccedente il tetto fissato per l'INPS.

**10 - SE IL DIPENDENTE, INVECE DI ADERIRE — IN IPOTESI — AL FONDO PENSIONI STIPULASSE UNA POLIZZA SULLA VITA, AVREBBE VANTAGGI MAGGIORI O MINORI RISPETTO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO?**

La stipula di una polizza di assicurazioni NON CONSENTE VANTAGGI MAGGIORI rispetto alle prestazioni del Fondo.

E' vero il contrario, e cioè che i trattamenti di previdenza assicurati dal Fondo Pensioni SONO DECISAMENTE PIU' VANTAGGIOSI rispetto alle rendite garantire — **a parità di contribuzione** — da una qualsiasi Compagnia di assicurazione.

Il che può ricavarsi agevolmente dalla seguente tabella di raffronto, per la quale sono state utilizzate le tariffe ufficiali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni che fanno testo per tutte le compagnie del ramo:

| età di | | Pensione del Fondo (1) | Rendita I.N.A. (2) | Scarto % |
|---|---|---|---|---|
| assunzione | pensionamento | | | |
| 20 | 55 | 6.072.000 | 4.674.000 | + 30% |
| 21 | 56 | 6.072.000 | 4.789.000 | + 27% |
| 22 | 57 | 6.072.000 | 4.906.000 | + 24% |
| 23 | 58 | 6.072.000 | 5.026.000 | + 21% |
| 24 | 59 | 6.072.000 | 5.149.000 | + 18% |
| 25 | 60 | 6.072.000 | 5.271.000 | + 15% |

(1) riversibile alla vedova al 60% più il 20% per ciascun figlio a carico (con un massimale globale del 100%), da maggiorare delle « quote di famiglia », per moglie e/o figli, pari mediamente al 7% della pensione;

(2) riversibile esclusivamente alla vedova al 60% del suo ammontare, non sono previste quote di famiglia.

Dalla tabella suindicata appare evidente che **se l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento** percepisce dal Fondo un trattamento « diretto » che supera la rendita assicurativa di percentuali variabili da un minimo del 15 ad un massimo del 30%, ed inoltre fruisce di un miglior trattamento di famiglia.

N.B. I conteggi sono stati svolti in base alla progressione delle *retribuzioni in vigore* per un impiegato di prima categoria applicando alle medesime un aumento del 5% *annuo per scala mobile* e per miglioramenti contrattuali. La retribuzione massima raggiunta dopo 24 anni di servizio è stata mantenuta inalterata fino al termine del periodo di iscrizione (35 anni) perchè le tariffe INA non prevedono l'entrata in assicurazione del decennio che precede la data di conseguimento della rendita. Sono state altresì considerate le ipotesi di entrata in assicurazione in età compresa fra 20 e 25 anni. *La somma dei contributi versati ammonta a 44 milioni circa.*

Per un completo confronto fra i trattamenti occorre però considerare anche gli eventi di invalidità e di morte che possono verificarsi **prima** del raggiungimento delle età pensionabili indicate nella tabella:

— **evento morte**

- **il Fondo** corrisponde ai superstiti aventi diritto una pensione di riversibilità proporzionale ai contributi versati e maggiorata di particolari integrazioni nel caso di anzianità inferiore ai 20 anni. In mancanza di tali superstiti rimborsa agli eredi l'intero ammontare dei contributi versati, maggiorati degli interessi legali;

- **la Compagnia di Assicurazione** incamera i contributi pagati senza corrispondere alcuna pensione od indennizzo ai superstiti. Solo se l'assicurato si impegna a corrispondere un contributo addizionale pari al 10% circa di quello corrente, la Compagnia rimborsa ai superstiti i contributi versati **senza aggiunta di interessi;**

— **evento invalidità**

- **il Fondo** corrisponde una pensione proporzionale ai contributi versati (maggiorata di particolari integrazioni per anzianità minori di 20 anni) aumentata delle quote di famiglia e riversibile nelle misure indicate alla nota (1);

- **la Compagnia di Assicurazione** riconosce una pensione proporzionale ai contributi versati, senza alcuna maggiorazione, e **non riversibile.** Inoltre la pensione spetta solo nel caso di **accertata invalidità totale e permanente,** *requisito molto più restrittivo da quello richiesto per* ottenere la pensione dell'INPS (cui si adegua il Fondo).

## 11 - SE IL DIPENDENTE CESSA DAL SERVIZIO CON LA BANCA, PERDE I CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO?

I contributi man mano versati dai singoli Partecipanti vengono iscritti in **conti speciali** intestati a ciascuno di essi.

Vediamo cosa succede del saldo di questi « conti » in caso di **morte** dell'intestatario o nell'ipotesi che **si risolva** il suo rapporto di lavoro con la Banca Commerciale Italiana.

Se il dipendente ha maturato i termini per il diritto a fruire a suo tempo della pensione (avendo cioè contribuito al Fondo per le annualità indicate nel prospetto a pag. 4) non sorge problema:

— **in caso di morte,** i familiari avranno diritto alla pensione di riversibilità [1];

— **in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,** l'interessato rimarrà iscritto al Fondo e percepirà a suo tempo la pensione (anche se non è più dipendente COMIT) in base ai contributi versati quando era in servizio presso la Banca.

Se invece il decesso o lo scioglimento del rapporto di lavoro avvengono PRIMA CHE SIANO MATURATI I TERMINI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE, **i contributi iscritti nel conto speciale vengono in tutto o in parte restituiti al partecipante o ad i suoi eredi.**

Più precisamente:

— **MORTE DEL PARTECIPANTE;**

l'importo del « conto speciale », maggiorato degli interessi legali, viene riconosciuto integralmente agli eredi.

— **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:**

l'importo del « conto speciale » viene liquidato all'interessato, con i relativi interessi maturati, nelle proporzioni di cui al prospetto che segue:

| Partecipazione al Fondo Pensioni | Porzione dell'importo del « conto speciale » riconosciuto |
|---|---|
| sino a 5 anni | un terzo |
| da 5 a 10 anni | metà |
| da 10 anni in avanti ma meno di 15 | due terzi |
| anche minima, se la risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca avviene per infermità | 100% |

*Da quanto precede si rileva, dunque, che* IN NESSUN CASO il dipendente perde i contributi versati.

[1] Se non esistono aventi diritto alla pensione di riversibilità, il conto speciale, maggiorato degli interessi legali, viene interamente liquidato agli eredi.

Ne può perdere solo una parte (nei primi tre casi indicati nel prospetto), in favore della massa dei partecipanti — IN BASE AL PRINCIPIO DELLA MUTUALITA' — e in particolare a vantaggio dei Partecipanti « già in pensione ».

Infatti, una delle fonti alle quali si attinge per rivalutare le pensioni è costituita proprio dalla quota di contributi che i Partecipanti lasciano al Fondo quando abbandonano il servizio presso la Comit prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Ma al di fuori del principio della mutualità, esistente in un Sodalizio come il Fondo Pensioni, è equo trattenere ai « Partecipanti dimissionari dalla Banca » una quota dei contributi che essi avevano versato?

Riteniamo di sì.

E' da considerare infatti che questi ex dipendenti non hanno sostenuto l'onere dei contributi INPS (6,80% fino al 31-12-1975; 7,15% dal 1°-1-1976) che sarebbe loro spettato per legge, ma soltanto quello dei contributi al Fondo (7,75%).

A stretto rigore, quindi, sarebbe equo che venisse loro restituita **la porzione dei contributi pagati in più** e precisamente la differenza (0,95% delle retribuzioni fino al 31-12-1975; 0,60% dal 1°-1-1976) tra i contributi effettivamente pagati al Fondo e quelli sostenuti per loro dalla Banca.

Il Fondo invece, pur con le trattenute indicate nel prospetto, **NE RESTITUISCE DI PIU'.**

**12 - IL « CONTO SPECIALE » (OVE AFFLUISCONO I CONTRIBUTI VERSATI) PRODUCE INTERESSI? E' PREVISTA UNA FORMA DI RIVALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI PER COMPENSARE LA SVALUTAZIONE MONETARIA?**

Il « conto speciale » intestato a ciascun Partecipante — ed ove vengono « accreditati » i contributi versati — NON PRODUCE INTERESSI.

Il motivo è evidente.

Non si tratta infatti di un conto corrente o di una forma di deposito analogo a quello bancario, ove il titolare effettua versamenti per ricevere quei frutti, specifici ai depositi, quali sono gli interessi.

Insomma il Partecipante non versa il 7,75% della sua retribuzione perchè il Fondo custodisca le somme versate e le restituisca (con gli interessi) ad una epoca prefissata.

Il Partecipante versa invece le somme anzidette **A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO, perchè questo gli assicuri la « seconda » pensione per sè o (in caso di sua premorienza) per i propri familiari** [1].

Perchè allora l'istituzione del « conto » a lui intestato?

Per il solo scopo di calcolare — *sulla base del suo saldo* — *la misura* della pensione o la quota alla quale avrà diritto nel caso cessi dal servizio presso la Banca prima di aver maturato il diritto a fruire della pensione.

Sulla scorta di quanto sopra, possiamo dire dunque che *il conto speciale* è una specie di « conto di evidenza », utile per stabilire in qualsiasi momento la POSIZIONE VERSO IL FONDO del relativo titolare.

Sta di fatto peraltro che, proprio perchè *la pensione verrà calcolata* **sulla base del conto speciale**, si pone il problema della rivalutazione di tale saldo.

Con l'andar degli anni, infatti, gli importi man mano iscritti nel conto subiscono gli effetti della svalutazione monetaria con la conseguenza che la pensione, calcolata in percentuale sul saldo del conto, finirebbe per divenire di modesta entità.

Orbene può dirsi che il « conto speciale » di ciascun partecipante di tanto in tanto viene « rivalutato » dal Consiglio di Amministrazione.

Una tale « rivalutazione » è stata effettuata ad esempio nell'anno 1967 allorchè è stata attribuita a ciascun partecipante, sotto forma di « contributi figurativi », una somma da aggiungersi AL SOLO FINE DEL CALCOLO DELLA PENSIONE al saldo del conto speciale.

Tale somma è stata fissata nella percentuale del 24% del totale dei contributi versati fino al 31 dicembre 1966 ed in percentuali progressivamente ridotte in relazione ai contributi versati nel quadriennio 1967-1970.

L'attribuzione della somma in questione — come abbiamo detto sotto forma di « contributi figurativi » — compensa in parte gli effetti della svalutazione monetaria, ed in questo senso è stata deliberata a suo tempo dal Consiglio di Amministrazione.

[1] Insomma il Partecipante deve immaginare di avere, **non le somme nominalmente iscritte nel suo conto speciale** (somme che, unitamente a quelle altre annotate in tutti gli altri conti speciali in realtà non esistono perchè sono state impiegate per l'acquisto di quei cespiti costituenti, nell'insieme, il patrimonio del Fondo), ma una quota ideale del patrimonio, i cui frutti, assieme a parte dei contributi che annualmente affluiscono al Fondo, consentono l'attribuzione della pensione in quella determinata percentuale, eguale per tutti, in ossequio al principio mutualistico insito in qualsiasi Fondo Pensioni.

Ciò non significa ovviamente che analoga delibera debba essere **necessariamente** presa ogni qualvolta si accentui il fenomeno della svalutazione.

Si potrà prendere una decisione, infatti, solo quando la situazione patrimoniale del Fondo lo comporti.

## 13 - PERCHE' LA PENSIONE DEL FONDO NON VIENE AGGANCIATA ALLA SCALA MOBILE O AL LIVELLO DELLE RETRIBUZIONI DEI PARTECIPANTI IN SERVIZIO?

Nel punto 12 si è parlato del problema della svalutazione dei contributi man mano versati al Fondo.

In questa sede ci occupiamo del problema della svalutazione delle pensioni erogate dal Fondo ai « Partecipanti a riposo ».

La pensione ottenuta dal dipendente che viene collocato a riposo, come tutti sanno, perde con l'andar del tempo il potere di acquisto originario perchè... non segue il passo del costo della vita.

Ci si chiede pertanto perchè non viene applicato alla pensione del Fondo il meccanismo della scala mobile e non si crea un congegno che consenta un agganciamento della pensione stessa al livello delle retribuzioni dei dipendenti della Banca Commerciale Italiana in servizio.

Il problema non è di facile soluzione per il Fondo: un aumento progressivo delle pensioni, infatti, comporta un corrispondente aumento degli impegni.

Ma è ovvio che un aumento degli impegni **deve trovare la sua copertura in un aumento delle entrate e comunque del patrimonio del Fondo.** (Vedi anche punto 8).

In caso contrario, il Fondo... accontenterebbe i suoi pensionati, ma rischierebbe di non poter pagare i pensionati futuri.

Per comprendere meglio la delicatezza della questione ricorriamo ad un esempio.

Immaginiamo un Fondo di nuova costituzione.

Ad esso gli iscritti versano contributi in misura tale da assicurare il capitale necessario per poter pagare a ciascuno di essi una pensione vita natural durante.

Se le pensioni non subiscono aumenti non sorge ovviamente alcun problema perchè il capitale accantonato con i contributi versati si estinguerà nell'arco di tempo (statistico) in cui gli interessati fruiranno della pensione stessa.

Immaginiamo ora che **fermi i contributi versati dai partecipanti** le pensioni vengano aumentate nella misura, mettiamo, del 10% all'anno.

Si verificherà allora quanto può rilevarsi dal seguente prospetto riferito ad un pensionato di 60 anni la cui durata « statistica » del periodo di sopravvivenza è di 16 anni e mezzo.

| Anni | Capitale + | Interessi — 5% | Pensione | Capitale residuo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.108 | 55 | 100 | 1.063 |
| 2 | 1.063 | 53 | 110 | 1.006 |
| 3 | 1.006 | 50 | 121 | 935 |
| 4 | 935 | 47 | 133 | 849 |
| 5 | 849 | 42 | 146 | 745 |
| 6 | 745 | 37 | 161 | 621 |
| 7 | 621 | 31 | 177 | 475 |
| 8 | 475 | 24 | 195 | 304 |
| 9 | 304 | 15 | 214 | 105 |
| 10 | 105 | 5 | 236 | — |

Alla fine del nono anno il capitale residuo consente il pagamento di poco meno di mezza annualità di pensione.

**COME SI POTRANNO PAGARE ALLORA LE ALTRE SETTE ANNUALITA' DI PENSIONE?**

Sarebbe necessaria pertanto **una integrazione del capitale** ricorrendo ad un aumento delle contribuzioni dei « Partecipanti in servizio ».

Per concludere, le pensioni non possono essere indiscriminatamente aumentate se prima non si creano le condizioni.

Altrimenti il Fondo, per pagare le pensioni aumentate, deve attingere ai contributi accumulati ma... finirebbe per consumare il capitale accantonato per il pagamento delle pensioni future.

Le considerazioni di cui sopra non escludono la possibilità di « rivalutare » ENTRO CERTI LIMITI e con LE MASSIME CAUTELE le pensioni.

Il problema — di una delicatezza estrema — è allo studio dei tecnici attuariali del nostro Fondo.

Naturalmente intendiamo riferirci ad un sistema di « rivalutazione automatica ».

Diverso è il caso di un ritocco delle pensioni deciso di tanto in tanto — a seconda delle contingenti situazioni patrimoniali del Fondo — dal Consiglio di Amministrazione.

Ritocchi infatti sono stati apportati quando si sono verificate eccedenze, costituite anche dai contributi lasciati al Fondo da coloro che si sono dimessi dalla Banca prima di aver maturato 15 anni di partecipazione al Fondo.

## 14 - IN COSA INVESTE IL FONDO PENSIONI?

I contributi versati dai Partecipanti e comunque le « disponibilità » del Fondo vengono investiti a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tale organo peraltro è tenuto per Statuto ad investire le disponibilità **« in modo da preservare per quanto possibile, anche di fronte ad eventuali fluttuazioni monetarie o di mercato, la loro integrità ».**

Assicurare l'integrità delle disponibilità del Fondo — ossia il suo CAPITALE — è il problema fondamentale e più delicato degli amministratori.

E' il capitale accantonato, infatti, che garantisce il pagamento delle pensioni presenti e future. Se questo si svilisse o comunque si riducesse per qualsiasi motivo, si creerebbe uno squilibrio tra patrimonio e impegni del Fondo.

Qual'è il tipo di investimento che preserva il capitale?

Facciamo degli esempi:

— **L'ORO:**

non sempre la quotazione di mercato è tale da preservare il capitale investito.

In passato si è avuto il caso che il prezzo dell'oro rimanesse pressochè fisso, nonostante la lira si andasse svalutando.

Vi è da aggiungere poi che l'oro... non produce frutti.

— **AZIONI:**

vi è il rischio di crollo delle quotazioni, e di perdita, quindi, di buona parte del capitale investito.

— **TITOLI A REDDITO FISSO:**

possono dare un reddito anche interessante con irrisoria spesa di amministrazione. Ma il capitale nel tempo si svaluta.

— **IMMOBILI:**

E' la forma che sembra più preservare il capitale investito contro i rischi di fluttuazione monetaria.

Perciò il Fondo investe prevalentemente in immobili (o in interi pacchetti azionari di società immobiliari), anche se questa forma, a causa delle spese di manutenzione degli stabili, del blocco delle locazioni e della tassazione non costituisce più oggi, come in passato, un investimento che dà le massime soddisfazioni.

**15 - IL FONDO HA PLUSVALENZE IMMOBILIARI, PERCHE' NON LE UTILIZZA PER AUMENTARE LE PENSIONI?**

In linea generale agli immobili possono essere attribuite diverse valutazioni: valore di stima, valore commerciale, valore determinato dalla capitalizzazione del reddito.

Si ha plusvalenza — come si legge nei manuali — quando il valore contabilizzato in bilancio è inferiore a quello, in ipotesi, di possibile realizzo.

Si può dire ad esempio che lo stabile X, in base all'effettivo reddito che procura, contabilmente è indicato per 1000; se lo stesso stabile fosse venduto in quel momento, si potrebbe realizzare 1100: plusvalenza 100.

E' evidente peraltro che « l'eccedenza di valore » 100 è ipotetica e transitoria.

Infatti occorrerebbe effettivamente vendere l'immobile, trovando il compratore che sia disposto a pagare quel prezzo, prima di poter affermare che le 100 di plusvalenza sono entrate nel patrimonio del proprietario del cespite.

Senza dire poi che potrebbero verificarsi fenomeni (ad esempio affitti bloccati per gli inquilini che occupano lo stabile, ulteriore tassazione, obsolescenza, ecc.) che possono... riassorbire quella che era considerata una plusvalenza.

In altri termini: dopo che è stata calcolata la plusvalenza di 100, la concreta possibilità di realizzo dell'immobile a 1100 potrebbe venir meno.

E' evidente quindi che la plusvalenza NON PUO' VENIRE DISTRIBUITA, perchè verrebbe distribuito ciò che è solo ipotetico.

L'unico criterio da seguire è quindi quello di basarsi sulle effettive maggiori disponibilità del Fondo, quali si ricavano dalla sua situazione patrimoniale.

Se alla fine di ogni anno, in sede di bilancio tecnico, si verifichi un miglioramento della situazione patrimoniale e di redditività del Fondo — SI ABBIA, CIOE', UN'EFFETTIVA ECCEDENZA DI PATRIMONIO — sarebbe conseguente un compatibile aumento delle pensioni.

Ciò che del resto è già stato fatto più volte dal 1955 in poi.

**16 - PERCHE' IL FONDO PENSIONI NON CONCEDE AI PARTECIPANTI PARTICOLARI SERVIZI: AD ESEMPIO: PRESTITI, LOCAZIONI A CONDIZIONI AGEVOLATE?**

*Al Fondo Pensioni affluiscono i contributi di tutti i partecipanti*, il che gli consente la disponibilità di denaro che, come abbiamo visto, viene investito per lo più in immobili.

Posto, quindi, che il Fondo dispone di DENARO e di IMMOBILI ci si chiede:

1) **perchè parte di questo « liquido » non viene concesso in prestito a quei partecipanti che ne avessero necessità, ad esempio, per acquisto di alloggi?**

*La risposta NEGATIVA è data dallo Statuto, e precisamente dall'art. 33:*

> « Nessuna operazione di credito in genere, per nessun titolo e per nessun motivo, può essere fatta dal Fondo Pensioni ai Partecipanti ed ai Pensionati; in ispecie non può venire fatto ad essi nessun anticipo ».

Perchè un tale divieto?

Innanzitutto, perchè la concessione di prestiti (per i quali possono soccorrere le Banche e in ispecie, per *l'acquisto di alloggi, gli istituti* di credito fondiario) **snaturerebbe la funzione tipica del Fondo**, che non è una società finanziaria, ma un organismo che ha come unico *scopo quello di erogare pensioni ai partecipanti.*

Orbene, per raggiungere e perseguire questa finalità il Fondo NON ESPLETA ATTIVITA' PER ACQUISIRE UTILI, **ma deve limitarsi ad amministrare i fondi dei Partecipanti** e ad investirli **ALLO SCOPO DI PRESERVARNE L'INTEGRITA'**, ossia per sottrarli — fra l'altro — all'erosione della svalutazione monetaria.

La concessione dei prestiti che venisse fatta dal Fondo, oltre a costituire una deviazione dai suoi fini istituzionali, comporterebbe necessariamente la corrosione del capitale mutuato, per effetto appunto della svalutazione monetaria.

Si potrà obiettare che a questo fenomeno sono soggetti anche i titoli obbligazionari, che pur figurano — anche se in minima parte — fra gli « investimenti » del Fondo.

Ma è da considerare che — a parte la possibilità di realizzare in qualsiasi momento i titoli e di variare quindi agevolmente questo tipo di investimento — le obbligazioni danno un rendimento netto più elevato di quello che potrebbe dare un prestito concesso ad un Partecipante.

2) **Perchè il Fondo non concede in locazione ai Partecipanti propri immobili, possibilmente a canoni agevolati?**

Non può escludersi che il Fondo conceda — come in effetti ha fatto — propri immobili in locazione a « Partecipanti ».

Ciò è possibile nella misura in cui **il canone corrisposto dal Partecipante interessato « retribuisca » adeguatamente il capitale investito nell'immobile** o corrisponda al canone di mercato.

Se, infatti, il canone fosse inferiore a questi limiti — e cioè fosse modesto per agevolare in ipotesi i Partecipanti — **l'investimento del Fondo si rivelerebbe antieconomico.**

In pratica si sottrarrebbe al Fondo (e quindi a TUTTI i Partecipanti) una parte di rendita destinata al pagamento delle pensioni presenti ed all'accantonamento per il pagamento delle pensioni future.

Insomma, per esprimerci in « termini contabili » **SI COMPRIMEREBBE L'ATTIVO, FERMO RESTANDO IL PASSIVO**, il che potrebbe dar luogo nel tempo a quello squilibrio del quale ci siamo più volte occupati.

---

Vi è infine una considerazione d'ordine sostanziale da fare: il dipendente residente a Milano, in ipotesi, potrebbe ottenere in locazione un appartamento in questa città ove il Fondo possiede diversi immobili.

Il dipendente, ad esempio, di Ragusa, non potrebbe fruire di analoga agevolazione perchè in quella città il Fondo non ha proprietà immobiliari.

La conseguenza sarebbe la seguente: il dipendente di Ragusa sarebbe quindi svantaggiato e, per di più, dovrebbe sostenere — nella sua qualità di Partecipante del Fondo — l'onere della agevolazione concessa al collega di Milano.

Le argomentazioni che precedono ci portano, per riassumere, alla seguente conclusione:

> i servizi che il Fondo potrebbe dare ad alcuni iscritti sotto forma di prestiti o locazioni agevolate creerebbero una situazione di privilegio a favore degli interessati e peserebbero sulla massa di quei Partecipanti che non possano o non vogliano fruirne.
>
> Queste agevolazioni, inoltre, contrasterebbero con l'ESIGENZA FONDAMENTALE DEL FONDO, che è quella di tenere integro il capitale investito, anzi di migliorarlo per creare il presupposto per aumentare le prestazioni del Fondo stesso.

## 17 - SE — IN VIA TEORICA — LA BANCA CESSASSE, COSA NE SAREBBE DEL FONDO PENSIONI E DEL SUO PATRIMONIO?

Siamo sul piano, ovviamente, della teoria.

Ipotizziamo comunque che la Banca Commerciale Italiana cessi la sua attività: tutti i suoi dipendenti, quindi, non verserebbero più i contributi al Fondo Pensioni, al quale verrebbe a mancare la fonte di entrata più consistente.

Conseguentemente il Fondo potrebbe assolvere i propri impegni verso i suoi pensionati e gli altri Partecipanti soltanto se l'ammontare del capitale accumulato sia tale da pareggiare questi impegni.

Sappiamo che il Fondo — per i criteri rigorosi con i quali è condotto — si troverebbe senz'altro in questa situazione.

Esso quindi utilizzerebbe il patrimonio accumulato:

— in parte per liquidare i « conti speciali » di quei Partecipanti che non hanno maturato i termini per acquisire il diritto alla pensione (nel senso cioè che non hanno raggiunto i 15 anni di contribuzione);

— in parte per il pagamento delle pensioni dirette e di riversibilità sino all'estinguersi dell'ultimo pensionato;

— in parte per fronteggiare il pagamento delle pensioni che man mano matureranno in favore di tutti gli altri Partecipanti sulla base dei contributi da loro versati sino al momento della cessazione della Banca.

Insomma: il Fondo Pensioni non verrebbe meno automaticamente con il cessare dell'attività della COMIT, ma resterebbe in vita sino a che sia stato assolto interamente il suo impegno verso l'ultimo pensionato superstite.

**18 - SI PUO SCIOGLIERE IL FONDO, COME UNA QUALSIASI SOCIETÀ?**

All'inizio di queste note abbiamo sottolineato le profonde differenze che *intercorrono tra il Fondo Pensioni* ed una qualsiasi società o ente.

Queste differenze le riscontriamo anche nell'ipotesi di scioglimento.

Se si trattasse di scioglimento di una società commerciale, non ci sarebbero particolari problemi.

Sarebbe sufficiente che i Soci deliberassero lo scioglimento.

Si aprirebbe quindi la fase *della « liquidazione della società »*, consistente nel realizzo delle attività, nel pagamento di tutti i debiti sociali e nella *ripartizione del residuo fra i soci.*

Diverso sarebbe il caso del Fondo Pensioni.

E' da precisare al riguardo che LE PASSIVITA' del Fondo sono costituite dagli **impegni assunti per il pagamento delle pensioni (dirette e di riversibilità) presenti e future.**

A tali impegni corrispondono — correlativamente — I DIRITTI DI COLORO CHE FRUISCONO DELLA PENSIONE E DI QUELLI CHE HANNO MATURATO I TERMINI PER POTERNE FRUIRE.

Trattasi dei c.d. « DIRITTI QUESITI » dei Partecipanti, che ovviamente non *si possono ignorare.*

Se si decidesse quindi di sciogliere e liquidare il FONDO, SAREBBE NECESSARIO IL CONSENSO ESPRESSO DI COLORO CHE HANNO MATURATO QUESTI « DIRITTI QUESITI ».

In poche parole: la cessazione del Fondo dovrebbe essere decisa DALL'UNANIME DELIBERA DI TUTTI I PARTECIPANTI E DI TUTTI I PENSIONATI.

Vi sarebbe poi da aggiungere *che il patrimonio del Fondo non* potrebbe essere ripartito fra tutti i Partecipanti come avverrebbe in caso di scio*glimento di società.*

A parte i limiti statutari (« l'ammontare di qualunque conto del Fondo Pensioni non può mai essere distratto dai fini determinati dal presente Statuto ed in particolare gli importi del Conto Generale non possono mai essere destinati a scopo diverso da quello di assicurare le pensioni, nè possono comunque essere ripartiti »), il Fondo ha caratteristiche e finalità tali da non consentire questa ripartizione.

Basta quanto abbiamo sin qui detto per arrivare alla conclusione che il Fondo non può agevolmente sciogliersi, perchè SAREBBE DIFFICILE CHE TUTTI COLORO CHE AVESSERO INTERESSE ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO SAREBBERO DISPOSTI A RINUNCIARVI.

Senza dire poi che l'utilità pratica che i Partecipanti ricaverebbero da uno scioglimento sarebbe NULLA.

---

In termini analoghi si pone il problema di modifiche strutturali del Fondo.

I Partecipanti, attraverso un referendum, potrebbero disporre variazioni.

MA TALI VARIAZIONI POTREBBERO AVERE EFFETTO VERSO **TUTTI** SE NON VENGONO INTACCATI I « DIRITTI QUESITI » DI ALCUNI PARTECIPANTI.

Così, ad esempio, se le variazioni portassero a ridurre le pensioni presenti o quelle future — ad esempio per effetto della diminuzione dei contributi versati al Fondo — i Partecipanti interessati vedrebbero intaccati i loro diritti quesiti, ossia quelli di ottenere — in base alle contribuzioni effettuate in passato — quella pensione nella misura in precedenza promessa dal Fondo.

**19 - CHE INTERESSE HA LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA AL FONDO PENSIONI? PROVVEDE AD ASSISTERLO ED A SOSTENERLO?**

Può dirsi che la Banca Commerciale Italiana è la « fondatrice » del Fondo Pensioni.

La sua fondazione infatti avvenne nel 1905 ed il suo scopo era quello di assicurare ai dipendenti della Banca una protezione assicurativa che altrimenti non avrebbero avuto, dal momento che in quell'epoca non esisteva l'assicurazione obbligatoria.

Introdotta quest'ultima, il Fondo Pensioni si assunse la finalità di attribuire ai dipendenti della Banca una « seconda pensione », ossia una pensione integrativa di quella erogata dall'INPS.

In questa fase la Banca intervenne con erogazioni nella misura e con le modalità quali possono ricavarsi dalla lettura del fascicolo LA NOSTRA PREVIDENZA, pubblicato a cura dei Consiglieri del Fondo nel luglio 1965.

E' ovvio che la Banca, artefice dell'iniziativa e sensibile — come ogni organismo del suo rango — alla tutela previdenziale dei suoi dipendenti, segua le vicende del Fondo Pensioni ed intervenga in suo favore quando occorra o lo ritenga opportuno:

Ed è con questo spirito che essa:

— **sostiene tutti gli oneri e tutte le spese relative al personale necessario per il funzionamento del Fondo** (art. 32 dello Statuto);

— **si accolla il peso dei contributi INPS che, per legge, sarebbero a carico dei dipendenti,**

  e vi è da notare in proposito che la Banca corre il rischio di notevoli aumenti di questa voce, ove venissero decisi con provvedimenti legislativi (dal 1°-1-1976, infatti, i contributi obbligatori a carico dei lavoratori verranno elevati dal 6,80% al 7,15%), mentre i dipendenti sono nella condizione di versare i contributi al Fondo nella misura attuale o in quella che ESSI STESSI, CON REFERENDUM, DECIDESSERO DI STABILIRE;

— **ha provveduto a notevoli elargizioni** (ad esempio dopo il 1°-1-1955: 4 miliardi per integrare il patrimonio del Fondo; 10,4 miliardi per corrispondere ai pensionati non agganciati regalie) pur non essendovi in qualche modo tenuta.

Naturalmente il Fondo, con tutto ciò, rimane AUTONOMO e PORTATORE DI PROPRI INTERESSI, che sono poi quelli esclusivi dei suoi Partecipanti.

Questa autonomia gli viene assicurata sul piano giuridico dalla sua struttura di ENTE MORALE, dotato quindi di propria personalità giuridica, e sul piano funzionale dal fatto che il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ed il COLLEGIO DEI SINDACI **sono composti per la maggioranza DA MEMBRI ELETTI DAGLI ISCRITTI.**